2026/271

30.1.2026

REGOLAMENTO (UE) 2026/271 DEL CONSIGLIO

del 29 gennaio 2026

che modifica il regolamento (UE) 2023/1529 concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 20 luglio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/1532 [1] e il regolamento (UE) 2023/1529 [2], concernenti misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso.

(2) In considerazione della gravità della situazione relativa al sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, il 14 maggio 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/1336, che ha modificato la decisione (PESC) 2023/1532.

(3) Il 18 novembre 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/2894 che ha modificato la decisione (PESC) 2023/1532. La presente decisione introduce ulteriori misure restrittive, in virtù del sostegno militare che l'Iran continua a fornire alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e in particolare della fornitura, da parte dell'Iran, di velivoli senza equipaggio (UAV) e missili alla Russia.

(4) Il Consiglio ritiene che il divieto di esportazione, vendita, trasferimento o fornitura dall'Unione all'Iran dovrebbe essere esteso per includervi ulteriori componenti utilizzati nello sviluppo e nella produzione di UAV e missili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) 2023/1529 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2026

Per il Consiglio

Il presidente

K. KALLAS

[1] Decisione (PESC) 2023/1532 del Consiglio, del 20 luglio 2023, concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso (GU L 186 del 25.7.2023, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1532/oj).

[2] Regolamento (UE) 2023/1529 del Consiglio, del 20 luglio 2023, concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso (GU L 186 del 25.7.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1529/oj).

ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (UE) 2023/1529 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2

NOTE INTRODUTTIVE

1. Laddove il codice SA/NC sia preceduto dalla dicitura "ex", i beni di cui al regolamento (UE) 2023/1529 costituiscono solo una parte del codice SA/NC e sono definiti dalla descrizione figurante nel presente allegato e dal codice SA/NC.

2. Le definizioni dei termini tra 'virgolette singole' saranno riportate in una nota tecnica che segue la voce pertinente.

3. Per le definizioni dei termini tra "virgolette doppie" cfr. l'allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

Categoria 1 – Materiali speciali e relative apparecchiature

Descrizione	Codice SA/NC
Materiali energetici, come segue, e relative miscele:	
picrato di ammonio (CAS 131-74-8);	ex 2908 99 00
polvere nera;	ex 3601 00 00
esanitrodifenilammina (CAS 131-73-7);	ex 2921 44 00
difluoroammina (CAS 10405-27-3);	ex 2812 90 00
nitroamido (CAS 9056-38-6);	ex 3505 10 50
tetranitronaftalina;	ex 2902 90 00
trinitroanisolo;	ex 2909 30 90
trinitronaftalina;	ex 2902 90 00
trinitrossilene;	ex 2902 41 00 ex 2902 42 00 ex 2902 43 00 ex 2902 44 00
N-metil-2-pirrolidinone; 1-metil-2-pirrolidinone (CAS 872-50-4);	ex 2939 79 90
diottimaleato (CAS 142-16-5)	ex 2917 19 80
etilesilacrilato (CAS 103-11-7)	ex 2916 12 00
trietilalluminio (TEA) (CAS 97-93-8), trimetilalluminio (TMA) (CAS 75-24-1) e altri alchili pirofolici metallici e arili di litio, sodio, magnesio, zinco o boro;	ex 2931 90 00
nitrocellulosa (CAS 9004-70-0);	3912 20
nitroglicerina (o trinitrato di glicerina, trinitroglicerina) (NG) (CAS 55-63-0);	ex 2920 90 70
2,4,6-trinitrotoluene (TNT) (CAS 118-96-7);	ex 2904 20 00

Descrizione	Codice SA/NC
etilendiamminodinitrato (EDDN) (CAS 20829-66-7);	ex 2920 90 70
pentaeritritetetranitrato (PETN) (CAS 78-11-5);	ex 2920 90 70
azoturo di piombo (CAS 13424-46-9), stifnato normale di piombo (CAS 15245-44-0) e stifnato basico di piombo (CAS 12403-82-6) ed esplosivi primari o composizioni di innesco contenenti azoturi o complessi di azoturi;	ex 2850 00 60 ex 2908 99 00
dietildifenilurea (CAS 85-98-3); dimetildifenilurea (CAS 611-92-7); metiletildifenilurea;	ex 2924 21 00
N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica) (CAS 603-54-3);	ex 2924 21 00
metil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di metile) (CAS 13114-72-2);	ex 2924 21 00
etil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di etile) (CAS 64544-71-4);	ex 2924 21 00
4-nitrodifenilammina (4-NDPA) (CAS 836-30-6);	ex 2921 44 00
2,2-dinitropropanolo (CAS 918-52-5)	ex 2905 59 98
Materiali fibrosi o filamentosi non sottoposti ad autorizzazione in 1C010 [1] o 1C210 [2], destinati all'uso in strutture "composite", con modulo specifico di 3,18 x 10^6 m o più e carico di rottura specifico di 7,62 x 10^4 m o più.	ex 5402 11 ex 5501 11 ex 5503 11 ex 6815 11 ex 6815 12 ex 6815 19 ex 7019 19 10
Nanomateriali, come segue: a. nanomateriali semiconduttori; b. nanomateriali a base di compositi; oppure c. qualsiasi dei seguenti nanomateriali a base di carbonio: 1. nanotubi di carbonio; 2. nanofibre di carbonio; 3. fullereni; 4. grafeni; oppure 5. nanoparticelle sferiche concentriche di carbonio (cipolle). Note: *ai fini della presente autorizzazione, per nanomateriale si intende un materiale che soddisfa almeno uno dei criteri seguenti:* *1. consiste di particelle aventi una o più dimensioni esterne comprese fra 1 nm e 100 nm per oltre l'1 % della distribuzione dimensionale numerica;* *2. presenta strutture interne o di superficie aventi una o più dimensioni comprese fra 1 nm e 100 nm; oppure* *3. ha una superficie specifica in volume superiore a 60 m^2/cm^3, ad esclusione dei materiali che consistono di particelle di dimensioni inferiori a 1 nm.*	ex 2805 30 ex 2846 10 ex 2846 90 ex 5402 11 ex 5501 11 ex 5503 11 ex 6815 11 ex 6815 12 ex 6815 13 ex 6815 19 ex 7019 12 ex 7019 19

(1) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(2) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

Descrizione	Codice SA/NC
Tungsteno, carburo di tungsteno e leghe di tungsteno, non sottoposti ad autorizzazione in 1C117 ([3]), 1C226 ([4]), II.A1.013 ([5]) o II.A1.017 ([6]), contenenti in peso più del 90 % di tungsteno. *Nota 1: ai fini della presente autorizzazione, sono esclusi i fili.* *Nota 2: ai fini della presente autorizzazione, sono esclusi gli strumenti medici o chirurgici.*	2849 90 30 ex 8101 10 ex 8101 94 ex 8101 97 ex 8101 99
Polietilene ad altissimo peso molecolare (UHMWPE), non sottoposto ad autorizzazione in 1C010 ([7]) o 1C210 ([8]), presentato in una delle forme seguenti: a. forme primarie; b. filati o monofilamenti; c. fasci di filamenti; d. fasci di fibre; e. fibre in fiocco o tagliate; f. tessuti; g. pasta o borre.	ex 3901 20 10 ex 3901 20 90 ex 5402 39 ex 5402 49 ex 5402 59 ex 5402 69 ex 5404 90 90 ex 5407 20 11 ex 5407 20 19 ex 5501 90 ex 5503 90 ex 5506 90 ex 5601 30

Categoria 2 – Trattamento e lavorazione dei materiali

Descrizione	Codice SA/NC
Cuscinetti e sistemi di cuscinetti non sottoposti ad autorizzazione in 2A001 e 2A101: a. cuscinetti a sfere o cuscinetti a sfere piene, aventi tolleranze specificate dal fabbricante secondo ABEC 7, ABEC 7P o ABEC 7T o norma ISO classe 4 o migliori (o norme equivalenti) e aventi una qualsiasi delle caratteristiche seguenti: 1. fabbricati per l'uso a temperature di funzionamento superiori a 573 K (300 °C) con l'impiego di materiali speciali o di trattamenti termici speciali; oppure 2. con elementi lubrificanti o modifiche componentistiche che, secondo le specifiche del fabbricante, sono appositamente progettati per consentire ai cuscinetti di funzionare a velocità superiori a 2,3 milioni 'DN';	ex 8482 10 ex 8482 20 ex 8482 30 ex 8482 40 ex 8482 50 ex 8482 80 ex 8482 91

([3]) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
([4]) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
([5]) Rif. allegato II del regolamento (UE) n. 267/2012.
([6]) Rif. allegato II del regolamento (UE) n. 267/2012.
([7]) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
([8]) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

Descrizione	Codice SA/NC
b. cuscinetti a rulli conici pieni, aventi tolleranze specificate dal fabbricante secondo ANSI/AFBMA classe 00 (pollici) o classe A (metriche) o migliori (o norme equivalenti) e aventi una delle seguenti caratteristiche: 1. con elementi lubrificanti o modifiche componentistiche che, secondo le specifiche del fabbricante, sono appositamente progettati per consentire ai cuscinetti di funzionare a velocità superiori a 2,3 milioni 'DN'; oppure 2. fabbricati per l'uso a temperature di funzionamento inferiori a 219 K (–54 °C) o superiori a 423 K (150 °C); c. cuscinetti lubrificati a lamina di gas fabbricati per l'uso a temperature di funzionamento pari o superiori a 561 K (288 °C) e con capacità di carico unitario superiore a 1 MPa; d. sistemi di cuscinetti magnetici attivi; e. cuscinetti con guarnizione di tessuto ad allineamento automatico o cuscinetti portanti a scorrimento con guarnizione di tessuto fabbricati per essere utilizzati a temperature di funzionamento inferiori a 219 K (–54 °C) o superiori a 423 K (150 °C). <u>Note tecniche:</u> *1. 'DN' rappresenta il prodotto del diametro del foro del cuscinetto in mm per la velocità di rotazione del cuscinetto in giri/minuto.* *2. Le temperature di funzionamento comprendono le temperature ottenute dopo l'arresto di un motore a turbina a gas*	
Apparecchiature di individuazione di oggetti nascosti funzionanti nella gamma di frequenze comprese tra 30 GHz e 3 000 GHz e con risoluzione spaziale da 0,1 mrad (milliradiante) fino a 1 mrad (milliradiante) compreso a una distanza di 100 m, e componenti, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821. <u>Nota</u>*: le apparecchiature di individuazione di oggetti nascosti includono, in via non esaustiva, le apparecchiature per i controlli su persone, documenti, bagagli, altri effetti personali, merci e/o corrispondenza.* <u>Nota tecnica:</u> *la gamma di frequenze comprende generalmente le regioni delle onde millimetriche, delle onde submillimetriche e la regione terahertz.*	ex 8526 10 ex 8526 92 ex 8482 10 90
Unità di "controllo numerico" per macchine utensili e macchine utensili "a controllo numerico", diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione): a. unità di "controllo numerico" per macchine utensili: 1. con quattro assi a interpolazione che possono essere coordinati simultaneamente per il controllo di contornatura; oppure 2. con due o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il controllo di contornatura e un incremento programmabile minimo minore (migliore) di 0,001 mm; 3. unità di "controllo numerico" per macchine utensili con due, tre o quattro assi a interpolatura che possono essere coordinati simultaneamente per il controllo di contornatura, e in grado di ricevere direttamente (in linea) ed elaborare dati di progettazione assistita da calcolatore (CAD) a fini di preparazione interna di istruzioni macchina; oppure b. schede di controllo del movimento appositamente progettate per macchine utensili e aventi almeno una delle caratteristiche seguenti: 1. interpolazione di più di quattro assi;	ex 8537 10 10 ex 8537 10 98 ex 8456 30 ex 8457 10 ex 8457 20 ex 8457 30 ex 8458 11 ex 8458 91 ex 8459 10 ex 8459 31 ex 8459 51

Descrizione	Codice SA/NC
2. capacità di elaborare dati in tempo reale per modificare quelli relativi alla traiettoria dell'utensile, alla velocità di avanzamento e al mandrino, durante l'operazione di lavorazione, per mezzo di:	ex 8459 61 ex 8460 12 ex 8460 22 ex 8460 23 ex 8460 24
a. calcolo e modifica automatici di dati di programmi pezzo per la lavorazione su due o più assi mediante cicli di misurazione e accesso ai dati sorgente; oppure	
b. controllo adattivo con più di una variabile fisica misurata ed elaborata mediante un modello di calcolo (strategia) per modificare una o più istruzioni di lavorazione al fine di ottimizzare il processo; oppure	
3. capacità di ricevere ed elaborate dati CAD a fini di preparazione interna di istruzioni macchina;	
c. macchine utensili "a controllo numerico" che, conformemente alle specifiche tecniche del fabbricante, possono essere equipaggiate con dispositivi elettronici per il controllo di contornatura simultaneo su due o più assi e che hanno entrambe le caratteristiche seguenti:	
1. due o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il controllo di contornatura; e	
2. accuratezza di posizionamento secondo la norma ISO 230/2 (2006), con tutte le compensazioni disponibili;	
a. migliore di 15 µm su uno qualsiasi degli assi lineari (posizionamento globale) per le macchine di rettifica;	
b. migliore di 15 µm su uno qualsiasi degli assi lineari (posizionamento globale) per le macchine di rettifica; oppure	
c. migliore di 15 µm su uno qualsiasi degli assi lineari (posizionamento globale) per le macchine di tornitura; oppure	
d. macchine utensili per l'asportazione o il taglio di metalli, ceramiche o materiali "compositi", come segue, che, conformemente alle specifiche tecniche del fabbricante, possono essere equipaggiate con dispositivi elettronici per il controllo di contornatura simultaneo su due o più assi:	
1. macchine utensili di tornitura, rettifica, fresatura o qualsiasi loro combinazione, aventi due o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il controllo di contornatura e aventi almeno una delle caratteristiche seguenti:	
a. uno o più "mandrini basculanti" di contornatura;	
Nota: si applica esclusivamente alle macchine utensili di rettifica o fresatura.	
b. "eccentricità" (spostamento assiale) in una rotazione completa del mandrino minore (migliore) di 0,0006 mm lettura totale del misuratore (TIR);	
Nota: si applica alle macchine utensili esclusivamente di tornitura.	
c. "fuori rotondità" (spostamento radiale) in una rotazione completa del mandrino minore (migliore) di 0,0006 mm lettura totale del misuratore (TIR); oppure	
d. accuratezza di posizionamento, con tutte le compensazioni disponibili, minore (migliore) di: 0,001° su qualsiasi asse di rotazione;	
2. macchine per lavorazione elettroerosiva (EDM) del tipo a filo aventi possibilità di coordinazione simultanea per controllo di contornatura su cinque o più assi.	

Descrizione	Codice SA/NC
Assiemi, circuiti o inserti appositamente progettati per macchine utensili sottoposte ad autorizzazione nel presente allegato: a. assiemi di mandrini, che consistono come assieme minimo in mandrini e cuscinetti il cui movimento radiale ("fuori rotondità") o assiale ("eccentricità") in una rotazione completa del mandrino è minore (migliore) di 0,0006 mm, lettura totale del misuratore (TIR); b. inserti di utensili da taglio in diamante a punta singola, aventi tutte le caratteristiche seguenti: 1. in grado di effettuare tagli senza difetti né scheggiature rilevabili ad ingrandimenti di 400 volte in qualsiasi direzione; 2. raggio di taglio da 0,1 a 5 mm, compresi; e 3. ovalizzazione del raggio di taglio minore (migliore) di 0,002 mm, lettura totale del misuratore (TIR); c. circuiti stampati appositamente progettati con componenti montati capaci di potenziare, conformemente alle specifiche del fabbricante, le unità di "controllo numerico", le macchine utensili o i dispositivi di retroazione fino a livelli pari o superiore a quelli specificati nel presente allegato. *Nota tecnica:* *questa voce non sottopone ad autorizzazione i sistemi interferometrici di misura senza retroazione a circuito chiuso od aperto, contenenti un laser per misurare gli errori di movimento del carrello delle macchine utensili, delle macchine di controllo dimensionale o di apparecchiature similari*	ex 8207 19 ex 8207 20 ex 8207 50 ex 8207 60 ex 8207 90 ex 8466 10 ex 8466 20 20 ex 8466 20 91 ex 8466 20 98 ex 8466 30 ex 8466 93 ex 8466 93
"Software" appositamente progettato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" delle macchine utensili sottoposte ad autorizzazione nel presente allegato.	
Macchine utensili a "controllo numerico" aventi uno o più assi lineari con una lunghezza del percorso superiore a 8 000 mm.	ex 8456 ex 8457 ex 8458 ex 8459 ex 8460

Categoria 3 – Materiali elettronici

Descrizione	Codice SA/NC
Circuiti integrati, come segue: rete di porte programmabili dall'utilizzatore (FPGA), microcontrollori, microprocessori, processori di segnale, analizzatori di segnale, convertitori analogico-digitale (ADC), regolatori di tensione, codificatori video e convertitori CC/CC	ex 8542 31 ex 8542 39
Amplificatori e dispositivi a "circuiti integrati monolitici a microonde" ("MMIC")	ex 8542 33 8543 02
Filtri RF o filtri per interferenza elettromagnetica (EMI)	ex 8548 00
Condensatori al tantalio	8532 21
Condensatori elettrolitici all'alluminio	8532 22

Descrizione	Codice SA/NC
Condensatori a dielettrico di ceramica, a più strati	8532 24
Memorie a circuiti integrati, come segue: a. memorie di sola lettura cancellabili e programmabili elettricamente (EEPROM, *Electrically Erasable Programmable Read-Only Memories*) con capacità di memoria: 1. superiore a 16 Mbit per package per tipi a memoria flash; oppure 2. superiore a uno dei seguenti limiti per tutti gli altri tipi di EEPROM: a. superiore a 1 Mbit per package; oppure b. superiore a 256 kbit per package e con un tempo massimo di accesso inferiore a 80 ns; b. memorie statiche ad accesso casuale (SRAM, *Static Random Access Memories*) con capacità di memoria: 1. superiore a 1 Mbit per package; oppure 2. superiore a 256 kbit per package e con un tempo massimo di accesso inferiore a 25 ns	ex 8542 32
Cristalli piezoelettrici montati	8541 60
'Dispositivi a semiconduttore' che rispettano la norma militare MIL-STD-750D o altre norme equivalenti. *Nota tecnica: ai fini della presente autorizzazione, i 'dispositivi a semiconduttore' sono componenti elettronici che si basano sulle proprietà elettroniche di un materiale semiconduttore, ad esempio diodi, trasduttori, dispositivi fotosensibili, tiristori, diac, triac o transistor, compresi transistor a effetto di campo in tecnologia MOS (MOSFET), FET, FINFETs, IGBT ecc.*	ex 8541 10 ex 8541 21 ex 8541 29 ex 8541 30 ex 8541 49 ex 8541 51 ex 8541 59
Spine di corrente, connettori, spine a jack, ponti, terminali, prese o adattatori, aventi una delle caratteristiche seguenti: a. qualificati per funzionare ad una temperatura ambiente superiore a 398 K (125 °C); b. qualificati per funzionare ad una temperatura ambiente inferiore a 218 K (–55 °C); oppure c. qualificati per funzionare nell'intera gamma di temperatura ambiente da 218 K (–55 °C) a 398 K (125 °C).	ex 8536 69 ex 8536 90
Convertitori statici	8504 40
Macchine e apparecchi per la fabbricazione dei lingotti o delle placchette	8486 10
Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici	8486 20
Apparecchiature per la fabbricazione di circuiti stampati e loro componenti ed accessori appositamente progettati, come segue: a. apparecchiature per lo sviluppo di pellicole fotografiche; b. apparecchiature per rivestimento con maschera di saldatura; c. apparecchiature fotoplotter; d. apparecchiature di deposizione per placcatura o galvanoplastica; e. camere a vuoto e presse a vuoto;	ex 8424 89 40 ex 8479 89 70 ex 8543 30 40 ex 8486 40 ex 8420 10 81 ex 8479 90 15

Descrizione	Codice SA/NC
f. laminatoi a rullo; g. apparecchiature di allineamento; oppure h. apparecchiature di incisione.	
Apparecchiature di ispezione ottica automatizzata per il collaudo di circuiti stampati, basate su sensori ottici o elettrici e in grado di rilevare almeno uno dei seguenti difetti di qualità: a. spaziatura, superficie, volume o altezza; b. billboarding; c. componenti (presenza, assenza, capovolgimento, scostamento, polarità o disallineamento); d. saldatura (ponti, giunti di saldatura insufficienti); e. collegamenti (pasta insufficiente, sollevamento); f. tombstoning; oppure g. circuito elettrico (cortocircuiti, circuiti aperti, resistenza, capacitanza, alimentazione, prestazioni della rete).	ex 9030 31 ex 9030 32 ex 9030 33 20 ex 9030 33 70 ex 9030 39 00 ex 9030 84 ex 9030 89 ex 9031 49 10 ex 9031 49 90 ex 9031 80 20 ex 9031 80 80
Oscilloscopi ed oscillografi	9030 20
Strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di dischi (wafer) o di dispositivi a semiconduttore	9030 82
Generatori di segnali	8543 20
Sostanze chimiche e materiali del tipo utilizzato nella produzione di circuiti stampati, come segue: a. substrati "compositi" per circuiti stampati in fibra di vetro o cotone (ad esempio FR-4, FR-2, FR 6, CEM-1, G-10 ecc.); b. substrati multistrato per circuiti stampati contenenti almeno uno strato di uno qualsiasi dei materiali seguenti: 1. alluminio; 2. politetrafluoroetilene (PTFE); oppure 3. materiali ceramici (ad esempio allumina, ossido di titanio ecc.); c. sostanze chimiche per fluido d'incisione: 1. cloruro ferrico (CAS 7705-08-0); 2. cloruro di rame (CAS 7447-39-4); 3. ammonio persolfato (CAS 7727-54-0); 4. persolfato di sodio (CAS 7775-27-1); oppure 5. preparazioni chimiche appositamente progettate per l'incisione e contenenti almeno una delle sostanze chimiche incluse nei punti da 1 a 4. *Nota: la presente autorizzazione non riguarda le 'miscele chimiche' contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate nella presente voce nella quale nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 10 % in peso della miscela.* d. fogli di rame di purezza non inferiore a 95 % e spessore inferiore a 100 µm; e. sostanze polimeriche e loro pellicole di spessore inferiore a 0,5 mm, come segue: 1. poliimmidi aromatiche;	ex 3921 90 55 ex 8534 00 ex 2827 39 20 ex 2827 39 85 ex 2833 40 ex 3824 99 96 ex 7410 11 ex 7410 21 ex 3919 10 80 ex 3919 90 80

Descrizione	Codice SA/NC
2. paryleni; 3. benzociclobuteni (BCB); oppure 4. polibenzossazoli	
"Software" appositamente progettato per il collaudo, lo "sviluppo" o la "produzione" di circuiti stampati (PCB).	N/A
Sistemi e apparecchiature a radiofrequenza non contemplati dal regolamento (UE) 2021/821, componenti e accessori appositamente progettati o modificati per eseguire una delle funzioni seguenti: a. assumere il controllo e il comando di UAV; b. deliberatamente e selettivamente interferire con, rifiutare, inibire, degradare o fuorviare segnali di radiofrequenza per il controllo e il comando di veicoli aerei senza pilota; c. utilizzare le caratteristiche specifiche del protocollo di radiofrequenza utilizzato dai droni per interferire con il loro funzionamento.	ex 8517 62 ex 8517 71 ex 8517 79 ex 8525 50 ex 8526 92 ex 8529 10 ex 8543 70 90

Categoria 4 – Calcolatori

Descrizione	Codice SA/NC
Calcolatori elettronici e apparecchiature collegate e loro "assiemi elettronici" e componenti appositamente progettati, previsti per funzionare ad una temperatura ambiente superiore a 343 K (70 °C)	ex 8471
"Calcolatori digitali", comprendenti le apparecchiature per il "trattamento del segnale" o il "miglioramento dell'immagine" aventi una "prestazione di picco adattata" ("APP") pari o superiore a 0,0128 teraFLOPS ponderati (WT)	ex 8471
Calcolatori ibridi e loro "assiemi elettronici" e componenti appositamente progettati, contenenti convertitori analogico-digitale aventi tutte le caratteristiche seguenti: a. 32 canali o più; e b. risoluzione uguale a 14 bit (più bit di segno) o superiore con un tasso di conversione di 200 000 Hz o più.	ex 8471

Categoria 5 – Telecomunicazioni e sicurezza dell'informazione

Descrizione	Codice SA/NC
Apparecchiature, dispositivi o macchinari di telecomunicazione per "aeromobili"	ex 8517 62 ex 8517 69

Categoria 6 – Sensori e laser

Descrizione	Codice SA/NC
Apparecchi da ripresa per rilevazione aerea	ex 9006 30

Descrizione	Codice SA/NC
Sensori ottici, come segue: a. tubi intensificatori d'immagine e loro componenti appositamente progettati, come segue: 1. tubi intensificatori d'immagine aventi tutte le caratteristiche seguenti: a. risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 400 nm, ma non superiori a 1 050 nm; b. una placca a microcanali per amplificazione elettronica dell'immagine con una spaziatura dei fori (da centro a centro) inferiore a 25 μm; e c. con una delle caratteristiche seguenti: 1. un fotocatodo S-20, S-25 o multialcalino; oppure 2. un fotocatodo GaAs o GaInAs; 2. placche a microcanali appositamente progettate aventi entrambe le caratteristiche seguenti: a. 15 000 o più tubi cavi per placca; e b. spaziatura dei fori (da centro a centro) inferiore a 25 μm; b. apparecchiature per l'immagine a visione diretta funzionanti nello spettro visibile o all'infrarosso che incorporano tubi intensificatori d'immagine aventi le caratteristiche del tubo intensificatore d'immagine di cui alla presente autorizzazione.	ex 8529 90 ex 8542 39 ex 9006 91 ex 9013 80 ex 9025 80 ex 9025 90 ex 9026 80 ex 9026 90 ex 9027 50 ex 9032 10
Cannocchiali con mirino di puntamento per armi; periscopi; cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI	9013 10
Apparecchi da ripresa per la visione notturna	8525 83
Apparecchi da ripresa che soddisfano i criteri della nota 3 di 6A003.b.4 [9]	ex 8525 89 ex 9006 30
Telemetri laser avionici	ex 9013 20 00 ex 9013 80 00 ex 9013 90 80 ex 9015 10 ex 9015 80 ex 9015 90 ex 9031 80 20 ex 9031 80 80 ex 9031 90 00 ex 9033 00 90
'Celle primarie' o batterie e componenti aventi una densità di energia di 150 Wh/kg o più alla temperatura di 293 K (20 °C)	ex 8506

[9] Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

Descrizione	Codice SA/NC
Note tecniche: 1. *Ai fini della presente autorizzazione, la 'densità di energia' (Wh/kg) è calcolata moltiplicando la tensione nominale per la capacità nominale espressa in ampere/ora (Ah) e dividendo il prodotto ottenuto per la massa espressa in chilogrammi. Se la capacità nominale non è definita, la densità di energia è calcolata moltiplicando il quadrato della tensione nominale per la durata della scarica, espressa in ore, e dividendo il prodotto ottenuto per il carico di scarica espresso in ohm e la massa espressa in chilogrammi.* 2. *Ai fini della presente autorizzazione, per 'cella' si intende un dispositivo elettrochimico che è dotato di elettrodi positivi e negativi e di un elettrolito e costituisce una sorgente di energia elettrica. È l'elemento costitutivo principale di una batteria.* 3. *Ai fini della presente autorizzazione, per 'cella primaria' si intende una 'cella' che non è progettata per essere caricata da un'altra sorgente.*	
Sistemi e apparecchiature radar e componenti principali per radar, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, e loro componenti appositamente progettati, come segue: a. apparecchiature radar avioniche, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, e loro componenti appositamente progettati; b. apparecchiature radar a "laser" "qualificate per impiego spaziale" oppure apparecchiature per la rivelazione e la misura della distanza a mezzo della luce (LIDAR) appositamente progettate per effettuare rilevamenti o per l'osservazione meteorologica; c. sistemi visivi potenziati per mappatura mediante radar a onde millimetriche appositamente progettati per aeromobili ad ala rotante, aventi tutte le caratteristiche seguenti: 1. funzionanti a una frequenza di 94 GHz; 2. potenza media di uscita inferiore a 20 mW; 3. larghezza del fascio radar di 1 grado; e 4. gamma di funzionamento uguale o superiore a 1 500 m.	ex 8526 10 ex 8529 90 ex 9015 10 ex 90
"Magnetometri", sensori elettromagnetici "superconduttori" e loro componenti appositamente progettati, come segue: a. "magnetometri", diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, aventi una 'sensibilità' inferiore a (migliore di) 1,0 nT (valore efficace) per radice quadrata di Hz; *Nota tecnica: ai fini della presente autorizzazione, per 'sensibilità' (livello di rumore) si intende il valore efficace del rumore di fondo del dispositivo limitatamente al segnale più basso misurabile.* b. sensori elettromagnetici "superconduttori", componenti fabbricati a partire da materiali "superconduttori": 1. progettati per funzionare a temperature inferiori alla "temperatura critica" di almeno uno dei loro costituenti "superconduttori" (compresi i dispositivi a effetto Josephson o i dispositivi "superconduttori" a interferenza quantistica (SQUID)); 2. progettati per rivelare variazioni di campo elettromagnetico a frequenze di 1 kHz o meno; e 3. aventi una delle caratteristiche seguenti: a. dotati di SQUID a film sottile con dimensione minima dell'elemento inferiore a 2 µm e con circuiti associati di accoppiamento di ingresso e di uscita; b. progettati per funzionare con un tasso di variazione del campo magnetico superiore a 1×10^6 quanti di flusso magnetico per secondo;	ex 9015 80 ex 9031 80

Descrizione	Codice SA/NC
c. progettati per funzionare nel campo magnetico terrestre senza schermatura magnetica; oppure d. aventi un coefficiente di temperatura minore (più piccolo) di 0,1 quanto/K di flusso magnetico.	
Gravimetri progettati o modificati per uso terrestre, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue: a. aventi una precisione statica inferiore a (migliore di) 100 μGal; oppure b. del tipo a elemento di quarzo (Worden).	ex 9015 80
"Software", diverso da quello specificato nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, appositamente progettato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" dei beni sottoposti ad autorizzazione in 6A002 ([10]), 6A003 ([11]), e radar. magnetometri e gravimetri per uso terrestre di cui alla categoria 6 del presente regolamento.	N/A

Categoria 7 – Materiale avionico e di navigazione

Descrizione	Codice SA/NC
Sistemi di navigazione inerziale, unità di misura inerziali (IMU), accelerometri o giroscopi, loro parti e accessori	ex 9014 20 ex 9014 80 ex 9014 90
Antenne e riflettori di antenne per "aeromobili" o sistemi di guida, parti riconoscibili come destinate a essere utilizzate insieme a tali oggetti	ex 8517 71 ex 8529 10
Attrezzature del "sistema di navigazione via satellite", comprese le antenne adatte alla ricezione di segnali GNSS, e loro parti	ex 8526 91 ex 8529 90 ex 8526 10 ex 8526 92 ex 8517 71 ex 8529 10
Registratori digitali di dati di volo	8543 70 04

([10]) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
([11]) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

Descrizione	Codice SA/NC
Apparecchi di radionavigazione per “aeromobili” e loro componenti appositamente concepiti	ex 8526 91 ex 8529 90
Unità di controllo di volo per “veicoli aerei senza pilota” (“UAV”) e loro parti	ex 8537 10 ex 8807 30
Unità di controllo a distanza per “veicoli aerei senza pilota” (“UAV”) e loro parti	ex 8517 61 ex 8526 92 ex 8537 10 ex 8543 70 90 ex 8807 30

Categoria 9 – Materiale aerospaziale e propulsione

Descrizione	Codice SA/NC
“Veicoli aerei senza pilota” (“UAV”) diversi da quelli destinati al trasporto di passeggeri, e loro parti	8806 21 8806 22 8806 23 8806 24 8806 29 8806 91 8806 92 8806 93 8806 94 8806 99 ex 8807 30
Motori aeronautici a turbina a gas (turboelica, turbogetto e turboventola) per “aeromobili”, e loro componenti appositamente concepiti	ex 8411 11 ex 8411 12 ex 8411 21 ex 8411 22 ex 8411 91
Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) per “aeromobili”	8407 10
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone a combustione interna per “aeromobili”	8409 10

Descrizione	Codice SA/NC
Motori a pistone, con accensione per compressione per “aeromobili”	ex 8408 90
Servomotori per “veicoli aerei senza pilota” (“UAV”)	ex 8501 ex 8807 30
Sistemi di lancio per “UAV” e loro parti	ex 8805 10 ex 8807 30
Apparecchiature e assiemi di supporto a terra per “UAV”	ex 8805 10
Apparecchiature di collaudo per materiale aerospaziale e propulsione, e loro componenti appositamente progettati, diverse da quelle specificate nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821. <u>Nota</u>*: la presente autorizzazione comprende gli elementi seguenti, e i relativi “software”:* — *banco di prova per rilascio del carico e altre strutture per simulare la separazione sicura dall’“aeromobile” o dal sistema di lancio;* — *camere a nebbia salina con determinati intervalli di temperatura e umidità per effettuare prove di ossidazione;* — *camere per test di resistenza ai funghi;* — *dispositivi per prove di accelerazione e prove d’urto, anche durante il trasporto;* — *camere di vibrazione con determinati intervalli di altitudine, temperatura e umidità;* — *camere per prove di decompressione esplosiva;* — *camere per prove di temperatura, umidità e radiazione solare;* — *dispositivi per la stima della radiazione solare catturata per prove di radiazione solare;* — *sistemi per prove di vibrazione sinusoidale, a campione e d’urto, combinabili con prove di altitudine, temperatura e umidità;* — *tavola vibrante per prove longitudinali e laterali combinata con camere climatiche;* — *camere di sovrapressione.*	ex 9031 20 ex 9031 80
Sistemi di ’terminazione del volo’ e loro componenti appositamente progettati. <u>Nota:</u> *nella presente autorizzazione rientrano le norme per le comunicazioni digitali e analogiche per sistemi di terminazione del volo* <u>Note tecniche:</u> 1. *Ai fini della presente autorizzazione, la ’terminazione del volo’ può comportare la discesa controllata, l’autodistruzione o la detonazione della testata esplosiva per ridurre al minimo il rischio di danni collaterali.* 2. *Ai fini della presente autorizzazione, i componenti comprendono equipaggiamento a terra e a bordo, attivatori di comandi, codificatori, unità di controllo per amplificatori, ricevitori per la verifica dei comandi, amplificatori, trasmettitori, decodificatori e ricevitori.*	ex 8526 92 ex 8529 90

Categoria 10 – Tecnologie

"Tecnologie" concepite o specificamente adattate per testare, sviluppare o produrre le attrezzature sottoposte ad autorizzazione nel presente allegato.

"Tecnologie" per l'"utilizzazione" di macchine utensili sottoposte ad autorizzazione nel presente allegato.»